

Organismo di Conciliazione Forense di Fermo

O.C.F.F.

N.321 Registro Organismi Mediazione del Ministero di Giustizia

c/o Ordine degli Avvocati del Tribunale di Fermo

Corso Cavour n.51 - 63900 Fermo

INCONTRO PRELIMINARE DI PROGRAMMAZIONE **GRATUITO**

Segnaliamo delle importanti novità nella procedura di mediazione apportate dal DL 69/2013 che ha nuovamente introdotto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie.

Ad avvenuto deposito della domanda di mediazione, la segreteria dell'OCF, come di consueto, designerà il mediatore, fisserà la data dell'incontro e consegnerà all'istante copie autenticate dell'atto introduttivo e della nomina del mediatore con l'indicazione dell'incontro di prima comparizione (lettera di invito). La parte istante sarà onerata di provvedere alla notifica nei confronti della parte/i invitate al procedimento di mediazione inviando per raccomandata A/R le copie autentiche ricevute e porterà quindi l'originale di comunicazione e le ricevute delle raccomandate all'Organismo.

Se la parte invitata aderisce al tentativo di mediazione instaurato, si procederà con l'incontro preliminare gratuito.

Nell'incontro preliminare non si entrerà nel merito della controversia. Nel tempo di una mezz'ora circa, il mediatore spiegherà alle parti ed ai relativi avvocati, qual è il senso e lo scopo della procedura, come si svolgerà e con quali regole.

In questa fase, le parti possono verificare con l'aiuto del mediatore:

- a) La regolarità del contraddittorio;
- b) Le condizioni e l'interesse comune per cercare una soluzione diversa dal giudizio;

- c) La volontà di negoziare sulla base di regole certe e accettate da entrambi;

In ogni caso, la parte/i invitata/i che deciderà di partecipare all'incontro preliminare dovrà versare la somma di € 48,80 a titolo di spese di segreteria, tramite bonifico bancario intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, Organismo di Conciliazione Forense, Cassa di Risparmio di Fermo spa, IBAN: IT68 N 06150 69450 CC 0010058278.

Al termine dell'incontro, **le parti costituite** dovranno decidere se continuare con il procedimento di mediazione. Ad avvenuta accettazione, sorge in capo alle parti l'obbligo di corrispondere l'indennità secondo il valore del procedimento ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 (e cioè le precedenti tariffe).

L'incontro preliminare introdotto dal c.d Decreto del Fare è volto, quindi, a permettere alle parti di valutare se vi siano i presupposti, le condizioni e la comune volontà per tentare la mediazione senza dover corrispondere alcuna indennità, e dunque decidere in modo informato, meditato, consapevole e non più a "scatola chiusa".

Non bisognerà dimenticare che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro preliminare il Decreto del Fare ha previsto ai sensi del comma 4 bis Art. 8 D. LGS 28/2010 (Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell' art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.) che *"il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 D.LGS 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."*